**QUESTIONE DI GIURISDIZIONE**

**DIFETTO DIFETTO
ASSOLUTO RELATIVO**

**(Giudice di un altro Stato – (Giudice Speciale)
Pubblica Amministrazione)**

Due metodi per risolvere la questione di giurisdizione

1 – ECCEZIONE SOLLEVATA DAL CONVENUTO – regola generale

2 – REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

1 – ART. 37 c.p.c. come riformato dal d.lgs. 149/2022

PA -> Anche di ufficio – in ogni stato e grado;

Giudice Speciale -> Anche d’ufficio nel 1° Grado

TEMA DEL GIUDICATO IMPLICITO -> Sentenza 24883/2008 Sezioni Unite Cass. -> Orientamento giurisprudenziale recepito dal nuovo art. 37

DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL GIUDICE DI UN ALTRO STATO
Sistema Previgente ->

1. Irrilevanza della Litispendenza Internazionale.

2. Irrilevanza della pronuncia straniera nell’ordinamento interno.

3. Tutela giurisdizionale solo per il CITTADINO o a condizione di RECIPROCITÀ (Competenza giurisdizionale del giudice italiano fondata sul criterio della cittadinanza).

Fonti del sistema rinnovato ->

1. Fra Stati membri dell’Unione (REG. Bruxelles I e Bruxelles I-*bis*.

2. Tra stato italiano e stato non UE (Legge 218/1995)

1. Competenza Giurisdizionale fondata sulla RESIDENZA o sul DOMICILIO del CONVENUTO – Sede Legale – Rappresentante Volontario *ex* art 77 c.p.c.
2. Rilevanza della Sentenza pronunciata da un giudice straniero nell’ordinamento interno 🡪 SE non contraria ai PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO INTERNO
3. Rilevanza della LITISPENDENZA INTERNAZIONALE 🡪 CRITERIO DELLA PREVENZIONE -> Integrato dalle valutazioni (1 – Verificare se sentenza avrà effetto in Italia; 2 – Verificare se il giudice all’estero non abbia declinato la giurisdizione).

REGIME DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL GIUDICE STRANIERO 🡪 ART 11 LEGGE 218/1995

Regola -> Rilevabilità da parte del Convenuto

Eccezioni -> 3

1. CONTUMACIA CONVENUTO;

2. CONTROVERSIE RIGUARDANTI BENI IMMOBILI;

3. NORMA INTERNAZIONALE CHE ESCLUDE LA GIURISDIZIONE ITALIANA (es. immunità).

ACCETTAZIONE TACITA od ESPRESSA della giurisdizione da parte del CONVENUTO.

2. REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

ART. 41 C.P.C. -> NON È UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE

PREVENTIVO -> Prima che sia emanato qualsiasi provvedimento durante il primo grado di giudizio.

🡪 PROPONIBILE DA ENTRAMBE LE PARTI

🡪 PROPOSTO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE -> La cassazione è l’organo deputato a risolvere le questioni sulla giurisdizione indicando il giudice munito di giurisdizione in maniera definitiva.

🡪 SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO È FACOLTATIVA 🡪 Se il giudice ritiene che l’istanza non è manifestamente infondata sospende.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 41 c.p.c. il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla PA non parte del giudizio.

*TRANSLATIO IUDICII* -> Conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice non munito di giurisdizione.
PRIMA DEL 2007/09 non c’era *translatio iudicii* 🡪 Sentenze Corte Costituzionale 77/2007 e Corte di cassazione 4109/2007 e art. 59 della Legge 69/2009

In base all’art. 59 L. 69/2009 il giudice può proporre d’ufficio il regolamento preventivo di giurisdizione se non condivide la decisione del primo giudice.